



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 11-04-2017

OGGETTO:

IMU 2017 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **undici** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente, si sono riuniti, in seduta Pubblica di Prima convocazione, i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri :

Cognome Nome	P/A	Cognome Nome	P/A
SISTI ROBERTA	P	CAPITANIO CRISTINA	P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO	P	OMETTO MAURO	P
VERZELETTI EVA SIMONA	P	MONDINI LUCA	A
ROBOLINI CATERINA	P	ORLANDI GIOVANNA	P
FERRARI GIUSEPPE	P	SQUASSONI MICHELA	P
BULGARO GIULIANA	P	CASSANO RAFFAELLA	P
POLETTI GIOVANNI	P		

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Assessore esterno senza diritto di voto:

MACOBATTI TRANQUILLO	P
----------------------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario generale, dott. Antonio Tommaselli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Presidente, ROBERTA SISTI, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta in forma sperimentale con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Viste le modifiche all'art. 13 sopra citato, approvate dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l'art. 1 comma 639 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI).

Considerato che l'imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra l'altro, il possesso di immobili collegato alla loro natura e al valore degli stessi e che la componente IMU riguarda il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2016.

Richiamato l'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Verificato che la suddetta norma ha, come elemento fondamentale, la necessità di non appesantire il carico fiscale dei contribuenti in considerazione dei continui aumenti intervenuti sull'imposizione – anche locale – in questi ultimi anni.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è differito al 31 marzo 2017.

Ritenuto di approvare il presente atto quale proposta propedeutica all'approvazione dello schema di Bilancio di cui all'articolo 174 del Decreto Legislativo 267/2000.

Considerato che:

- l'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono variarla, in diminuzione, fino a un punto percentuale.

Richiamato l'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce il vincolo da rispettare per la deliberazione delle aliquote TASI ed in particolare “la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU

al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille".

Considerato inoltre che dall'anno 2016:

- ai sensi della lettera 0a) inserita all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, comma 3, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile delle abitazioni principali (fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti di primo grado a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- è applicabile la riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato, e l'estensione dell'esenzione IMU agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari e soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e Iscritti alla Previdenza agricola con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori, mentre viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

Verificata la riserva di Legge a favore dello Stato per il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, articolo 13 D.L. 201/2011.

Visto inoltre che è data facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati.

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, così come modificati dalla Legge di Stabilità 208/2015.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (modello F24).

Considerato che il regolamento per l'applicazione del tributo è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.06.2014 e che si rende necessario, ai fini della quantificazione del gettito derivante dall'imposta stanziata nel bilancio di previsione, confermare per l'anno 2017 le aliquote proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 01.03.2017, e nello specifico:

- 7,6 per mille - aliquota di base
- 3,5 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

Visto l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate.

Visti i commi 156 e 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

Acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria.

Acquisito altresì il giudizio di conformità giuridica alle norme di legge, statutarie e regolamentari, rilasciato dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto comunale.

Udita l'illustrazione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte del vice sindaco ed il successivo dibattito tra il consigliere Michela Squassoni e lo stesso vice sindaco.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con 9 voti favorevoli, 2 contrari (Squassoni, Cassano) e 1 astenuto (Orlandi) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 13 del DL. n. 201/2011, per l'anno 2017 la conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già applicate nel corso del 2016:

a) **7,6 per mille** - aliquota di base

b) **3,5 per mille** - unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze.

2) Di determinare per l'anno 2017 in **Euro 200,00** (duecento/00) la detrazione complessiva d'imposta per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente.

3) Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

4) Di dare atto che è riservata allo Stato l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria.

5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014.

6) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisatane la necessità, con 9 voti favorevoli, 2 contrari (Squassoni, Cassano) e 1 astenuto (Orlandi) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

PARERI PREVENTIVI
Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

Oggetto :

IMU 2017 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI
--

☐ PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area competente, ANNA BIANCARDI, in ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente parere:
Favorevole.

Torbole Casaglia, 21-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to dott.ssa ANNA BIANCARDI

☐ GIUDIZIO DI CONFORMITA' GIURIDICA

Il sottoscritto Segretario comunale, Antonio Tommaselli, in ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente giudizio di conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari:
Favorevole.

Torbole Casaglia, 21-03-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to ROBERTA SISTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune con inizio il giorno
24-04-2017 per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. 247

Torbole Casaglia, 24-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

S

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

diverrà esecutiva il **05-05-2017** in seguito alla pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune per il periodo previsto ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Torbole Casaglia, 24-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torbole Casaglia, 24-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Tommaselli